

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 1954

AVVERTENZA:

Il decreto e relativi allegati, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur>

21A03860

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 giugno 2021.

Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Cromo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la direttiva 98/83/CE del consiglio del 3 novembre 1998, e successive modifiche e integrazioni, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera a) e 11, commi 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», che prevede per «le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite di 50 µg/l per il Cromo e per le «acque sotterranee» una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il Cromo totale e di 5 µg/l per il Cromo (VI), valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio;

Visto il parere del consiglio superiore di sanità espresso in data 14 luglio 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2017, con cui è stato fissato un valore di parametro per il cromo esavalente pari a 10 µg/l;

Visti i decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 luglio 2017, 31 dicembre 2018, 14 febbraio 2020, 24 luglio 2020, con i quali sono state disposte successive proroghe dell'entrata in vigore del sopraindicato decreto 14 novembre 2016, di cui l'ultima proroga è stata disposta con decreto del 7 gennaio 2021 che ne ha prorogato l'entrata in vigore al 30 giugno 2021;

Visto il parere del consiglio superiore di sanità del 19 dicembre 2019, che ha ritenuto «di essenziale rilevanza il più recente rapporto di valutazione di rischio dell'OMS «*Chromium in Drinking water, Draft background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality*», anticipato in bozza nel settembre 2019 (consultazione pubblica esperita al 6 novembre 2019), in cui - ritirando il carattere «provvisorio» della precedente valutazione - viene definito un valore guida *health-based* per il Cromo (totale) pari a 50 µg/l riferito sia a effetti di cancerogenesi (associabili a cromo esavalente) che non (associabili a cromo tri- ed esavalente), assumendo una modalità di azione non lineare rispetto agli effetti critici di iperplasia nell'intestino tenue, evento precursore dello sviluppo del tumore»;

Vista la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, che prevede, sulla base del principio di precauzione, l'adozione di un valore di parametro per il Cromo totale (incluse le diverse specie cromo tri- ed esavalente) di 25 µg/l, da soddisfarsi al più tardi entro il 12 gennaio 2036, e stabilisce il valore di parametro di 50 µg/l fino a tale data;

Visto il rapporto OMS di aggiornamento della valutazione del rischio per il cromo «*Chromium in drinking-water - Background document for development of WHO Guidelines for drinking-water quality (ref. WHO/HEP/ECH/WSH/2020.3)*», pubblicato ufficialmente dall'Organizzazione sul proprio portale a dicembre 2020, nel quale l'OMS - finalizzando a conclusione della consultazione pubblica il rapporto in precedenza emesso sotto forma di bozza - conclude che, sulla base di dati recenti e di elevata qualità sul Cromo trivalente ed esavalente, il valore guida di 50 µg/l per il Cromo totale nelle acque potabili è considerato adeguatamente protettivo per la salute e mantenuto, anche rispetto all'esposizione nella forma di Cr(VI), con la rimozione dello stato «provvisorio» precedentemente assegnato;

Vista la nota prot. n. 12539 del 29 marzo 2021, con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria presso il Ministero della salute propone di modificare il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, allegato I, parametri e valori di parametro, parte B, Parametri Chimici, alla voce «Cromo», da 50 µg/l a 25 µg/l, con l'adozione di un valore unico di parametro per il Cromo totale (incluse le diverse specie cromo tri- ed esavalente) in conformità alla citata direttiva e al sopraindicato rapporto OMS, e contestualmente di abrogare il suindicato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2016;

Visto il parere favorevole espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota prot. n. 16957 del 3 maggio 2021;



Visto l'assenso in sede tecnica della Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua del Ministero della transizione ecologica, espresso con nota prot. 57912 del 31 maggio 2021;

Considerato che, nell'ottica di perseguire la massima tutela per la salute umana e in ossequio al principio di precauzione, è appropriato anticipare al 12 gennaio 2026 l'entrata in vigore nel territorio nazionale del valore di parametro del Cromo di 25 µg/l, previsto dalla citata direttiva, rispetto al termine del 12 gennaio 2036, in essa stabilito;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche al decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 31*

1. Il parametro Cromo di cui all'allegato I, parametri e valori di parametro, parte B, parametri chimici, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, è modificato come segue:

Cromo	25	µg/l	Nota 12
-------	----	------	---------

2. All'allegato I, parametri e valori di parametro, parte B, parametri chimici, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo la nota 11 è inserita la seguente:

Nota 12	<p>Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto entro il 12 gennaio 2026. Il valore di parametro del cromo nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e l'11 gennaio 2026 è pari a 50 µg/l.</p> <p>Le Regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori d'acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di cromo nelle acque destinate al consumo umano durante il suddetto periodo di transizione, per conformarsi al nuovo valore di parametro.</p> <p>Nell'attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione deve darsi gradualmente priorità ai punti in cui la concentrazione di cromo nelle acque destinate al consumo umano è più elevata e l'origine non è geogenica.</p>
------------	--

Art. 2.

1. Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2016 è abrogato.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2021

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro
della transizione ecologica
CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2032

21A04013

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 28 maggio 2021.

Individuazione degli *Standard Value* relativi alle produzioni vegetali, incluse le uve da vino DOP e IGP, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2021.

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

